



# AREA FISCO

# SOMMARIO

**3**

» RATEIZZAZIONE, ROTTAMAZIONE, SALDO E STRALCIO:  
C'È ANCORA TEMPO PER IL CONTRIBUENTE

**4**

» ACE INNOVATIVA 2021

**6**

» RECENTI CHIARIMENTI IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER  
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

**8**

» FINANZIAMENTI AGEVOLATI A TASSO ZERO A PICCOLE E MEDIE  
IMPRESE E PROFESSIONISTI VITTIME DI MANCATI PAGAMENTI

# AREA LEGAL

**10**

» CONTROLLI DIFENSIVI: LA CASSAZIONE FA IL PUNTO

**11**

» CORTE DI CASSAZIONE: LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE ESTINGUE LA  
SOCIETÀ INCORPORATA

**12**

» DAL 15 NOVEMBRE 2021 LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER  
LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

# AREA LAVORO

**14**

» LAVORO IN EDILIZIA: VERIFICA DI CONGRUITÀ PER DENUNCIA DI  
INIZIO LAVORI PRESENTATE DAL 1° NOVEMBRE 2021

**16**

» DECRETO FISCALE – MISURE LAVORO

**19**

» AGEVOLAZIONI LAVORO PER INTERCETTARE LA RIPRESA: IL PUNTO  
DELLA SITUAZIONE

## RATEIZZAZIONE, ROTTAMAZIONE, SALDO E STRALCIO: C'È ANCORA TEMPO PER IL CONTRIBUENTE

Con il "**Decreto Fiscale**" (DL n. 146/2021), recante "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*", vengono introdotti nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata. In particolare, è prevista:

- » la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione ter e dal Saldo e stralcio
- » l'estensione dei termini di pagamento per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021
- » nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all'inizio della sospensione Covid-19 differimento dei termini di pagamento delle rateizzazioni in essere all'inizio della sospensione Covid-19

È prevista la possibilità per tutti i contribuenti, che non hanno pagato le rate del 2020 relative a "Rottamazione ter" e "Saldo e stralcio", di usufruire dell'ulteriore proroga al 30 novembre. Il pagamento dovrà avvenire in un'unica soluzione insieme a quelle previste per l'anno in corso. **Entro il 30 novembre 2021** dunque, dovranno essere corrisposte integralmente:

- » le rate della "**Rottamazione-ter**" e della "**Definizione agevolata delle risorse UE**" scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio,
- » 30 novembre del 2021;
- » le rate del "**Saldo e stralcio**" scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Anche in questo caso, vengono confermati i 5 giorni di tolleranza previsti dall'art. 3 del DL n. 119/2018. L'art. 2 prevede **l'estensione dei termini di pagamento dai canonici 60 giorni a 150 per le cartelle notificate nel periodo compreso dal 1° settembre al 31 dicembre 2021**. Tale disposizione andrà ad incidere anche sullo slittamento della decorrenza degli interessi di mora e dell'avvio delle procedure di pignoramento.

Dal 1° gennaio verrà ripristinato il termine ordinario di 60 giorni.

L'art. 3, comma 1, estende da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa. Ciò vale per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020. Per le rateizzazioni concesse, invece, dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021 rimane fisso il numero di 10 rate per la determinazione della decadenza.

Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l'intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione. Infine, lo stesso articolo, attraverso i commi 2 e 3,

dispone che per i contribuenti con piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.

Si evidenzia che per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo e con versamenti scaduti durante il periodo della sospensione, non è previsto alcun termine di dilazione rimanendo, quindi, la scadenza del 30 settembre 2021.

*A cura di Giulia Maria Rijillo*

## **ACE INNOVATIVA 2021**

Con il presente articolo, ci si propone di continuare lo studio dell'agevolazione fiscale denominata "SUPER ACE 2021", iniziato con la newsletter di luglio 2021.

Giova ricordare che, nella determinazione dell'ACE per il periodo di imposta 2021, i contribuenti dovranno confrontarsi con le regole ordinarie previste per l'aiuto alla crescita economica e con quelle introdotte dal Decreto Sostegni-bis relative alla Super ACE. I contribuenti dovranno procedere nel seguente modo:

- » Per gli incrementi stratificati dal 2011 al 2020 si applicheranno le regole ordinarie con applicazione del coefficiente dell'1,3%;
- » Per gli incrementi avvenuti nel 2021, fino a 5 milioni, si applicheranno le nuove regole, con applicazione del coefficiente del 15%;
- » Per gli incrementi che eccederanno i cinque milioni, verrà applicato il coefficiente dell'1,3%.

La norma che regola la Super ACE si limita a disciplinare l'aumento di patrimonio, ma non coordina in alcun modo il calcolo dell'agevolazione potenziata con le altre regole previste per l'ACE ordinaria; nascono quindi dei dubbi che riguardano le riduzioni ordinarie (distribuzioni di riserve e rimborsi di capitale) e le riduzioni/sterilizzazioni antielusive. Ci si chiede infatti se questi elementi decrementativi operino prima sulla base ACE ordinaria, oppure sulla base della Super ACE, oppure in modo proporzionale tra le due basi. Tale dubbio sarà risolto da un documento di prassi di prossima emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 la super ACE può essere fruita tramite:

- » riduzione dell'imponibile nella dichiarazione dei redditi 2022 oppure, in alternativa,
- » tramite trasformazione in credito d'imposta, calcolato applicando le aliquote in vigore nel 2020 (in tale caso occorrerà trasmettere apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate).

## COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA ACE

In data 17 settembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. N. 238235/2021 attuativo della disciplina della c.d. "super ACE", all'interno del quale troviamo specificati le modalità, i termini ed il contenuto della comunicazione preventiva che le imprese dovranno inviare all'Agenzia stessa per poter utilizzare il credito d'imposta derivante dalla trasformazione del rendimento nozionale del 2021. La "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ACE" potrà essere inviata a partire dal 20 novembre 2021 e fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (30 novembre 2022 per le persone fisiche ed i soggetti con esercizio solare). Una volta inviata la comunicazione, il contribuente deve attendere cinque giorni per ottenere dall'Agenzia delle Entrate una prima ricevuta che ne attese la presa in carico oppure lo scarto. In caso di accoglimento della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate avrà a disposizione trenta giorni dalla data di presentazione del modello per comunicare al contribuente il riconoscimento o il diniego del credito. Per poter utilizzare il credito, il contribuente dovrà attendere il benestare da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione potrà essere inviata con riguardo a uno o più incrementi del capitale proprio; vale a dire che non occorrerà inviare un'unica comunicazione riepilogativa per tutti gli incrementi avvenuti nel periodo di imposta 2021. Nella comunicazione dovranno essere indicati la natura del soggetto d'imposta, la variazione in aumento del capitale proprio, il rendimento nozionale ed il credito d'imposta. Il provvedimento specifica che il modello F24 nel quale trova indicazione il credito d'imposta deve essere presentato solo ed esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il credito d'imposta presenti un importo maggiore ad euro 150.000, risulta obbligatorio presentare anche le attestazioni antimafia. Risulta sempre possibile rettificare una comunicazione già inviata, mediante l'invio di una nuova istanza che va a sostituire integralmente quella precedentemente trasmessa. Può essere inviata anche la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato; in tal caso, nella comunicazione, occorre indicare il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si intende annullare.

## CREDITO D'IMPOSTA

Se si sceglie di fruire della super ACE sotto forma di credito d'imposta, occorre rammentare che lo stesso:

- » non è produttivo di interessi;
- » deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
- » non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
- » non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

## CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

La presentazione della comunicazione della cessione del credito d'imposta può avvenire a partire dal momento in cui il credito risulta utilizzabile. Una volta effettuata tale comunicazione, il cessionario dovrà procedere con l'accettazione del credito. Il cessionario potrà utilizzare il credito in compensazione con le stesse modalità previste per il cedente. Al cessionario è consentito cedere ulteriormente il credito d'imposta ad altri soggetti. Il cessionario risponde solamente per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare e/o in misura maggiore rispetto a quanto ricevuto.

*A cura di Alessandra Sgarabottolo*

# RECENTI CHIARIMENTI IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

In conseguenza della recente pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della Circolare n. 9/E del 23/07/2021, nonché delle risposte agli interpelli n. 602, 603 e 604 del 17/09/2021, si riporta di seguito una breve disamina dei **principali chiarimenti forniti in merito alla corretta applicazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2021 art. 1 commi da 1051 a 1063.**

## AMBITO OGGETTIVO

Con riferimento alla tipologia di beni agevolabili, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che l'agevolazione spetta anche in relazione a:

- » beni acquisiti in leasing assumendo il costo sostenuto dal concedente;
- » beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

## AMBITO TEMPORALE

Per quanto riguarda gli acquisti e/o leasing avviati a cavallo del periodo temporale interessato da entrambe le agevolazioni (16/11/2020 – 31/12/2022) viene chiarito che:

- » la previgente disciplina di cui alla L. 160/2019 si applica agli investimenti per i quali alla data del 15.11.2020 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento (c.d. "prenotazione"), purché completati entro il 30.6.2021;
- » la nuova disciplina di cui alla L. 178/2020 si applica agli investimenti "prenotati" a partire dal 16.11.2020.

In tal senso ha confermato la medesima impostazione anche in relazione al caso in cui alla data del 15/11/2020 si sia proceduto all'ordine vincolante ma non sia stato versato l'acconto minimo del 20% (o sia stato versato in misura insufficiente) per cui l'investimento sconterà la nuova disciplina di cui alla L. 178/2020.

## DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

In relazione alla determinazione dell'importo dell'agevolazione, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che:

- » per gli investimenti mediante contratti di locazione finanziaria rileva ai fini dell'agevolazione anche l'eventuale IVA totalmente indetraibile art. 19-bis DPR 633/72, nonché l'IVA indetraibile per effetto dell'opzione art. 36-bis DPR 633/72 (operazioni esenti);
- » non rileva l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata;
- » il costo agevolabile deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti ricevuti, fermo restando il limite di cumulabilità previsto;
- » nelle locazioni finanziarie non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto pagato all'atto di esercizio del diritto di opzione.

## CRITERI DI UTILIZZO

L'Agenzia delle Entrate sottolinea che la facoltà di compensazione in un'unica quota annuale spetta solo in relazione a:

- » credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali "non 4.0" effettuati nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2021, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi;
- » credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali "non 4.0" effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.

Pertanto, resta vincolante la compensazione in tre quote annuali per:

- » credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione dell'agevolazione;
- » credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0;
- » mancato esercizio della facoltà di compensazione in unica quota.

Viene inoltre confermato che:

- » il credito non utilizzato, in tutto o in parte, potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale;
- » l'utilizzo in compensazione del credito per importi superiori a euro 5.000,00 non soggiace all'obbligo di apposizione del visto di conformità;
- » il ritardo nell'interconnessione dei beni 4.0 non comporta la perdita dell'agevolazione ma un differimento temporale della fruizione, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge;
- » in caso di interconnessione di un bene 4.0 nel 2020 e redazione facoltativa della perizia del tecnico abilitato, giurata e consegnata alla società a gennaio 2021, la prima delle tre quote del credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere già dall'anno 2020.

## CUMULO

In relazione alla possibilità di cumulo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi con altre agevolazioni, l'Agenzia delle Entrate ha confermato quanto segue:

- » il cumulo è consentito con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi purché ciò non porti al superamento del costo sostenuto (compreso beneficio risparmio fiscale IRES e IRAP);
- » ai fini del calcolo del cumulo si dovrà tenere conto anche dell'imposta sul reddito dei propri soci, a titolo di risparmio d'imposta derivante dalla detassazione del contributo per investimenti in beni strumentali.

Esempio: cumulo "Bonus investimenti beni strumentali nuovi" con "Bonus Sud L. 208/2015-regione Sicilia"

COSTO BENE: 100
Credito imposta beni strumentali nuovi: 40% di 100=40 (non rilevante ai fini IRES, IRPEF e IRAP)
Credito Bonus Sud: 45% di 100=45 (rilevante ai fini IRES, IRPEF e IRAP)
Risparmio IRES (24%) e IRAP (3,90%) su credito di 40=11,16
<b>Totale cumulo: 40+45+11,16=96,16 (il cumulo è possibile perché non supera il limite del costo sostenuto per 100)</b>

## ONERI DOCUMENTALI

Con riferimento alla documentazione probativa dell'investimento agevolato, l'Agenzia chiarisce che:

- » la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma (il documento deve essere in corso di validità all'atto di ciascun utilizzo in compensazione);
- » ai fini del riconoscimento dell'agevolazione è obbligatoria l'indicazione del corretto riferimento normativo nella fattura e negli altri documenti di acquisto dei beni, anche mediante integrazione dei documenti sprovvisi con la scritta oppure, in alternativa, mediante un'integrazione elettronica e invio sotto forma di autofattura allo Sdl.
- » occorre procedere con la **comunicazione al MISE**, secondo gli schemi disponibili sul sito MISE approvati con **decreti direttoriali del 6 ottobre 2021**, con le modalità e le scadenze stabilite per i seguenti investimenti:
  - » beni strumentali 4.0 di cui all'art. 1, co. 189-190, della L. 160/2019 e all'art. 1, co. da 1056-1058, della L. 178/2020;
  - » attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica;
  - » spese di formazione del personale dipendente previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

A cura di Dzafic Amela

## FINANZIAMENTI AGEVOLATI A TASSO ZERO A PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PROFESSIONISTI VITTIME DI MANCATI PAGAMENTI

All'interno del sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico è presente una sezione dedicata agli "Incentivi per le Imprese" all'interno della quale sono riportati gli aggiornamenti relativi allo stato di avanzamento delle varie misure. Tra queste agevolazioni, la pagina dedicata ai "Finanziamenti agevolati a tasso zero a piccole e medie imprese e professionisti vittime di mancati pagamenti" è stata oggetto di un aggiornamento dello scorso settembre, il quale riporta che sono ancora disponibili oltre il 70% degli importi del Fondo, che era stato istituito dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 e prevedeva una dotazione di € 30 milioni.



## REQUISITI DI ACCESSO

Possono ottenere il finanziamento agevolato le piccole e medie imprese e i professionisti che rispondano ai seguenti requisiti:

- » risultino parti offese in un procedimento penale che sia stato avviato precedentemente alla presentazione della domanda, avente per oggetto mancati pagamenti da parte di debitori imputati di delitti commessi, nell'ambito dell'attività d'impresa, per estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta, false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito, fatti di bancarotta fraudolenta, fatti di bancarotta semplice;
- » si trovino in situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti di cui al punto precedente e i crediti non incassati nei confronti dei debitori imputati siano pari almeno al 20% del totale dei "Crediti verso clienti" di cui alla lettera C) II - 1) dell'articolo 2424 del cod. civile;
- » dimostrino sufficiente capacità di rimborso del finanziamento agevolato;
- » le piccole e medie imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese, non risultare in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti. Sono ammissibili le PMI che si trovino in stato di concordato preventivo in continuità.
- » i professionisti devono essere iscritti agli ordini professionali ovvero aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Inoltre, il debitore del soggetto beneficiario deve risultare imputato in un procedimento penale ovvero condannato con sentenza passata in giudicato. Le qualifiche di parte offesa e di debitore imputato, l'importo del mancato pagamento, la data di avvio e il numero del procedimento penale ovvero la data di emissione e il numero della sentenza di condanna, saranno oggetto di conferma da parte degli Uffici giudiziari competenti.

## CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Ai soggetti richiedenti sarà concesso un finanziamento a tasso zero:

- » di importo non superiore ai crediti che il beneficiario vanta nei confronti dei debitori imputati, documentati nell'ambito del procedimento penale, e comunque fino all'importo massimo di € 500.000;
- » di durata compresa tra i tre e i dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni;
- » che rientri nei limiti di intensità agevolativa previsti, a seconda del settore di appartenenza del soggetto beneficiario, dai Regolamenti "de minimis" n. 1407/2013, n.1408/2013 e n. 717/2014.

Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate dalle PMI e dai professionisti esclusivamente tramite posta elettronica certificata seguendo lo schema della documentazione presente sul sito del MISE. I termini per la presentazione delle domande sono attualmente aperti, fino all'esaurimento delle risorse, che sarà comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

*A cura di Caterina Francomano*

## CONTROLLI DIFENSIVI: LA CASSAZIONE FA IL PUNTO

Con sentenza n. 25732 del 22 settembre scorso la Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia destinata (a parere di chi scrive) a lasciare il segno per la sua chiarezza ed esaustività, ha fatto il punto sui c.d. "controlli difensivi": concetto con cui la giurisprudenza ha sempre descritto quei controlli a distanza effettuati dal Datore di lavoro al fine di accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale posti in essere dai propri dipendenti. Con la pronuncia in commento il giudice di legittimità ha chiarito che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 St. lav. dal d. lgs. 151 del 14 settembre 2015 e dal d. lgs. 185 del 24 settembre 2016, l'originario unitario concetto di "controlli difensivi" (elaborato con riferimento alla vecchia versione dell'articolo 4 merita ora una distinzione in:

- » controlli difensivi "in senso lato", a difesa del patrimonio aziendale e che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di essi) nello svolgimento della loro prestazione che li pone a contatto con tale patrimonio; controlli quest'ultimi ora esplicitamente sottoposti alle garanzie procedurali di cui all'articolo 4, primo comma, St. lav;
- » e controlli difensivi "in senso stretto", diretti ad accertare specifiche condotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti, anche se verificatesi durante la prestazione di lavoro.

Ebbene, in relazione a quest'ultima tipologia, se per la Suprema Corte *"si può ritenere che questi ultimi controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, si situino, anche oggi, all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4", tuttavia ciò "non vuol dire che il datore di lavoro, in presenza di un sospetto di attività illecita, possa avere mano libera nel porre in essere controlli sul lavoratore interessato"*. Diversamente, la legittimità di tali ultimi controlli è subordinata al riscontro di alcuni "requisiti":

- » i controlli devono essere finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti;
- » deve essere assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore;
- » i controlli devono essere svolti ex post ossia successivamente all'insorgere di un fondato sospetto del Datore di lavoro sulla commissione di un comportamento illecito da parte di un proprio dipendente.

Sulla base di questi principi la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto legittimo il comportamento di una Fondazione che - in occasione un intervento di manutenzione necessitato dalla presenza di un virus nella rete aziendale – aveva acquisito dal pc di una propria dipendente informazioni utili ad irrogare un licenziamento per giusta causa, pronunciandosi così nel merito del recesso.

A cura di  **NEXUM** LEGAL  
Avv. Francesco Chiappetta

# CORTE DI CASSAZIONE: LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE ESTINGUE LA SOCIETÀ INCORPORATA

## LE SEZIONI UNITE RISOLVONO IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE SUL TEMA DEGLI EFFETTI DERIVANTI DA UN'OPERAZIONE DI FUSIONE SOCIETARIA.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 21970 del 30 luglio 2021**, sono tornate sull'assai discusso tema degli effetti processuali della fusione societaria, affermando che l'operazione di fusione estingue la società incorporata e provoca la successione universale della società incorporante nell'intero patrimonio della prima, con conseguente subentro dell'incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti precedentemente capo alla società incorporata.

## IL PRECEDENTE ORIENTAMENTO ED IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE

Con questa pronuncia la Suprema Corte ha superato il suo precedente orientamento: difatti, con **ordinanza n. 2637 dell'8 febbraio 2006**, aveva aderito alla tesi antitetica secondo cui *"la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, o la creazione di un nuovo e diverso soggetto di diritto nella fusione paritaria, ma piuttosto un'unificazione mediante integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione e, pertanto, una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, seppur in un nuovo assetto organizzativo"*, dando così origine ad un accesissimo contrasto giurisprudenziale.

Difatti, mentre in principio i Giudici di Piazza Cavour sembravano aver avallato tale orientamento, nel corso del tempo, tuttavia, si è consolidato un indirizzo di stampo opposto enucleato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale attribuiva alla fusione natura estintiva, con conseguenziale cessazione della società incorporata e subentro della società incorporante nei rapporti giuridici di cui era parte la società incorporata.

## CONCLUSIONI: LA SOLUZIONE AL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE

Le Sezioni Unite all'esito di un'approfondita disamina dei due orientamenti e dell'istituto in questione (sia dal punto di vista sostanziale che processuale e sia dal punto di vista del diritto interno che di quello di matrice europea), hanno affermato il principio di diritto secondo cui **"la fusione per incorporazione estingue la società incorporata"**.

In particolare, la Suprema Corte sostiene che la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato, ai sensi dell'articolo 2504 bis c.c., *"fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata"*.

Pertanto, sarebbe assai contraddittorio se, a seguito della cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese, conseguente alla stipula dell'atto di fusione, si ritenesse la stessa ancora esistente.

Dunque, risulta pacifico affermare che la cancellazione della società ne provoca la relativa estinzione, anche qualora si tratti di cancellazione derivante da una fusione.

La Corte prosegue specificando che, nel caso in cui la fusione si perfezioni nel corso del giudizio, non si verifica un'interruzione del processo, in quanto è la stessa legge a disporre che la società incorporante diventi titolare di tutti i rapporti sostanziali e processuali dell'incorporata.

Infine, la Suprema Corte chiarisce che, nel caso in cui si voglia intraprendere un giudizio per affermare un diritto della società incorporata, è esclusa la possibilità di *"iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c."*, in quanto l'incorporante è l'effettiva titolare del diritto fatto valere.

A cura di **NEXUM**LEGAL  
Alberto Martelli

## **DAL 15 NOVEMBRE 2021 LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA**

Introdotta dal **Decreto-legge n.118/2021**, la **nuova composizione negoziata della crisi d'impresa** è espressione della direttiva UE n. 1023/2019, nata al fine di intervenire in modo mirato e puntuale prima che le imprese manifestino stati di insolvenza tali da determinare crisi irreversibili.

Il Decreto apre le porte ad una **ristrutturazione preventiva e volontaria** per l'imprenditore che, versando in una situazione di difficile gestione economica, gli permetterà di **tutelare la continuità aziendale** altrimenti destinata ad arrestarsi.

La composizione negoziata, ex art. 2 del citato Decreto, consentirà all'imprenditore commerciale e agricolo *"che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza"* di richiedere, all'esito di un **test pratico di verifica** in grado di parametrare le condizioni di ripresa, la **nomina di un esperto**.

In particolare, si tratta di una figura professionale indipendente alla quale viene affidato il **compito di coadiuvare l'imprenditore nel dialogo con i creditori** e nella negoziazione di accordi volti a pianificare la ripresa.

L'imprenditore continuerà, di fatto, a decidere delle sorti della propria attività, ma avrà al proprio fianco un **valido supporto per le scelte più delicate**.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del Decreto-legge n.118/2021, al momento della **presentazione della domanda** sul sito istituzionale della camera di commercio di riferimento, l'interessato dovrà inserire sull'apposita piattaforma telematica la seguente documentazione:

- » i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
- » una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;

- » l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
- » una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
- » il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- » la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- » il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
- » un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

L'esito positivo della domanda porta con sé **numerose agevolazioni**, tra le quali: a) misure straordinarie di difesa patrimoniale a tutela di azioni che possano compromettere le trattative in corso per il risanamento aziendale; b) possibilità di rateizzare in 72 rate le somme dovute e non versate all'Agenzia delle entrate a titolo di imposte sul reddito; c) riduzione alla misura legale degli interessi maturati sui debiti tributari dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione degli accordi con le parti interessate.

Oggi la composizione negoziale della crisi, dunque, si presenta come un'importante **misura di 'sostegno' per tutte le imprese** che, in una fisiologica fase di difficoltà post-pandemica, scelgono di non sottovalutare la loro situazione e con serietà dettano i tempi **per tornare ad essere competitive**.

Non è da sottovalutare, infine, che tale approccio preventivo contribuirebbe a ridurre in termini significativi il rischio per l'imprenditore di fallire nel lungo periodo, di perdere un considerevole numero di posti di lavoro e, per il settore economico finanziario, di deteriorarsi.

A cura di **NEXUM**LEGAL  
*Michele Riitano*

## LAVORO IN EDILIZIA: VERIFICA DI CONGRUITÀ PER DENUNCIA DI INIZIO LAVORI PRESENTATE DAL 1° NOVEMBRE 2021

Entra in vigore il sistema di verifica della congruità dell'incidenza del costo della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili rispetto al costo complessivo degli stessi. **L'esito positivo della verifica della congruità è essenziale per il pagamento del saldo dei lavori edili e concorre a determinare le condizioni per il rilascio del DURC all'impresa verificata.** La verifica di congruità riguarda gli interventi effettuati nel settore edile per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021, sia che l'esecuzione avvenga ad opera di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, sia che avvenga ad opera di lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Nella verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

La verifica della congruità dell'incidenza del costo della manodopera sull'intervento realizzato sarà effettuata sulla base del rispetto di **indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, (v. di seguito Tabella indici di congruità).** Le richieste avverranno come segue:

CHI CHIEDE LA VERIFICA	A CHI	COME	TIPO DI LAVORI	QUANDO
committente o impresa affidataria al fine di ricevere il saldo finale dei lavori	alle casse edili	telematicamente mediante il portale CNCE EdilConnect	lavori pubblici	alla presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale
			lavori privati di valore pari o superiore a euro 70.0000	prima dell'erogazione del saldo finale

L'attestazione di congruità sarà rilasciata al soggetto che presentato l'istanza entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale minima stabilita per la congruità. In mancanza di regolarizzazione nei termini disposti e pertanto di esito negativo della verifica di congruità:

- » la Cassa Edile/Edilcassa procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI)
- » l'esito negativo incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line

**TABELLA INDICI DI CONGRUITÀ**

CATEGORIE			PERCENTUALI DI INCIDENZA MINIMA DELLA MANODOPERA SUL VALORE DELL'OPERA
1	OG1	NUOVA EDILIZIA CIVILE COMPRESI IMPIANTI E FORNITURE	14,28%
2	OG1	NUOVA EDILIZIA INDUSTRIALE ESCLUSI IMPIANTI	5,36%
3		RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI CIVILI	22,00%
4		RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI INDUSTRIALI ESCLUSI IMPIANTI	6,69%
5	OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI TUTELATI	30,00%
6	OG3	OPERE STRADALI, PONTI, ETC.	13,77%
7	OG4	OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO	10,82%
8	OG5	DIGHE	16,07%
9	OG6	ACQUEDOTTI E FOGNATURE	14,63%
10	OG6	GASDOTTI	13,66%
11	OG6	OLEODOTTI	13,66%
12	OG6	OPERE DI IRRIGAZIONE ED EVACUAZIONE	12,48%
13	OG7	OPERE MARITTIME	12,16%
14	OG8	OPERE FLUVIALI	13,31%
15	OG9	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	14,23%
16	OG10	IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE	5,36%
17	OG12- OG13	BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE	16,47%

## DECRETO FISCALE – MISURE LAVORO

Il decreto n. 146 del 21 ottobre 2021 prevede, per le aziende operanti nei settori economici maggiormente colpiti dalle conseguenze dell'emergenza pandemica (terziario, tessile, abbigliamento e pelletteria), la proroga degli ammortizzatori sociali covid – 19.


### ULTERIORI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID – 19

#### SETTORE TERZIARIO

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento **dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga**, di cui agli articoli da 19, 21 22 e 22- quater del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (legge 24 aprile 2020, n. 27), **per una durata massima di ulteriori 13 settimane.**

**ATTENZIONE! Possono presentare domanda di concessione esclusivamente i datori di lavoro per i quali siano state completamente autorizzate, e decorso il periodo autorizzato, le 28 settimane di ammortizzatori covid – 19 previste dal Decreto Sostegni (DL 41/2021)**

#### TERZIARIO - ULTERIORI 13 SETTIMANE AMMORTIZZATORI COVID – 19

Datori di lavoro in ambito FIS (Fondo di Integrazione Salariale) e CIGD (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga)		13 settimane (Assegno Ordinario e Cassa In Deroga COVID 19) che possono essere utilizzate nel periodo dal 01 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021;
---	---	--

- » **Lavoratori interessati.** Tutti i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto legge (22 ottobre 2021).
- » **Contribuzione addizionale.** Non è prevista alcuna contribuzione addizionale.
- » **Limiti di spesa.** 657,9 milioni di Euro per il 2021 (di cui 304,3 per assegno ordinario e e 356,3 per cassa in deroga). L'Inps non autorizzerà ulteriori domande se dal monitoraggio in via prospettica della spesa dovessero risultare esauriti i fondi.
- » **Modalità di pagamento.** Sempre previsto la possibilità di pagamento diretto da parte dell'Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.



## SETTORI INDUSTRIALI IN CRISI

I datori del settore industriale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento **ordinario dell'integrazione salariale (CIGO)** di cui agli articoli 19, e 20 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (legge 24 aprile 2020, n. 27), per una durata massima di ulteriori 9 settimane.

**ATTENZIONE! Possono presentare domanda di concessione esclusivamente i datori di lavoro per i quali sia terminato il periodo di cigo richiesto ai sensi dall'art. 50 bis del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021.**

### SETTORI INDUSTRIALI IN CRISI (TESSILE, CONFEZIONI ARTICOLI ABBIGLIAMENTO, PELLETTERIA) ULTERIORI 9 SETTIMANE COVID - 19

Datori di lavoro industriali nei settori:  
» Tessile;  
» Confezioni articoli di Abbigliamento;  
» Pelletteria:  
(Codici Ateco2007 - 13 - 14 - 15)



9 settimane (cigo COVID - 19) che possono essere utilizzate nel periodo dal 01 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021;

- » **Lavoratori interessati.** Tutti i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto legge (22 ottobre 2021).
- » **Contribuzione addizionale.** Non è prevista alcuna contribuzione addizionale.
- » **Limiti di spesa.** 140,5 milioni di Euro per il 2021. L'Inps non autorizzerà ulteriori domande se dal monitoraggio in via prospettica della spesa dovessero risultare esauriti i fondi.
- » **Modalità di pagamento.** Sempre previsto la possibilità di pagamento diretto da parte dell'Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.



### PER LE AZIENDE CHE FANNO RICHIESTA DEGLI ULTERIORI AMMORTIZZATORI COVID - 19 (PER TUTTO IL PERIODO DI UTILIZZO) RIMANE ATTIVO IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI


- » blocco procedure di licenziamento collettivo;
- » congelamento delle procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
- » blocco licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;

Il blocco non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati da:

- » Nel caso di cambio di appalto quando il personale interessato dal recesso e già impiegato nell'appalto venga riassunto dal nuovo appaltatore;
- » dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- » nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un suo ramo di essa ex art. 2112 cod. civ.;
- » nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con diritto alla percezione del trattamento di NASPI.
- » Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione: se l'esercizio provvisorio è disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

## CONGEDI PARENTALI COVID

Con il Decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 sono stati rifinanziati i congedi parentali previsti a fronte della sospensione dell'attività didattica o educativa del figlio minore di 14 anni. In questo caso, l'INPS retribuisce il dipendente con una indennità pari al 50% della retribuzione. È possibile fruire di questa tipologia di congedo anche nel caso di quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale. Per i figli disabili non c'è limitazione di fruibilità legata all'età. Il congedo può essere fruito sia in forma oraria che giornaliera. Si ricorda che tale congedo non viene retribuito ai lavoratori che hanno figli d'età tra 14 e 16 anni.

CONGEDI PARENTALI COVID CONCESSI A LAVORATORI NON IN LAVORO AGILE		
Figli di età fino a 14 anni		Prevista una indennità INPS pari al 50% retribuzione Copertura previdenziale figurativa al 100%
Figli di età tra 14 e 16 anni		Nessuna indennità INPS prevista Assenza giustificata (divieto di licenziamento)
Figli disabili (qualsiasi età)		Prevista una indennità INPS pari al 50% retribuzione Copertura previdenziale figurativa al 100%

Questa tipologia di aiuti Covid venne prevista per i lavoratori non in lavoro agile che dovevano affrontare l'isolamento fiduciario di uno dei figli affetto da Covid 19 o interessati da sospensione dell'attività didattica in presenza. La possibilità di fruizione si fermò al 30 giugno 2021. Ora il Governo la reintroduce, ma con validità fino al 31 dicembre 2021. Si può fare domanda anche per le giornate perdute dall'inizio dell'anno scolastico 2021-2022.

# AGEVOLAZIONI LAVORO PER INTERCETTARE LA RIPRESA: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

A distanza di dieci mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, risulta solo parzialmente completato l'iter autorizzativo della Commissione Europea necessario per la concreta operatività di alcune importanti agevolazioni contributive alle assunzioni.

## **INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI UNDER 36 (2021 – 2022) (AGEVOLAZIONE OPERATIVA A SEGUITO MESSAGGIO INPS DEL 07/10/21 N.3389)**

### **DATORI E DIPENDENTI INTERESSATI**

La nuova disposizione si applica a favore dei datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022:

- » assumono a tempo indeterminato;
- » trasformano a tempo indeterminato un precedente contratto a termine;

### **REQUISITI SOGGETTIVI DEL LAVORATORE**

L'assunzione o la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato deve riguardare lavoratori che, alla data della prima assunzione non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (fino 35 anni e 364 giorni). Il lavoratore assunto, inoltre non deve mai essere stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso o con un altro datore di lavoro.

### **MISURA E DURATA**

L'incentivo è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi a carico azienda per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite annuo di 6000,00 € (500,00 € mensile) per ciascun lavoratore assunto. Per le aziende ubicate nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna il suddetto esonero spetta per un periodo massimo di 48 mesi.

### **NORMA ANTI LICENZIAMENTI**

Il datore di lavoro per poter usufruire dell'esonero contributivo non deve avere proceduto nei sei mesi precedenti all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella unità produttiva dove verrà assunto il dipendente. Inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con diritto all'agevolazione o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero contributivo di che trattasi, effettuato nei 9 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

### **PRINCIPI GENERALI PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE**

L'esonero è comunque soggetto al rispetto dei principi generali per la fruizione delle agevolazioni contributive (art. 31 D.Lgs 150/2015).

**INCENTIVO OCCUPAZIONE UNDER 36**

Periodo di vigenza	Biennio 2021 -2022
Tipo rapporto agevolato	» Assunzione a tempo indeterminato » Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato
Datori di lavoro interessati	Datori di lavoro privati
Requisiti del lavoratore	» Età inferiore ai 36 anni (35 anni e 364 giorni); » Nessun precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche con altri datori di lavoro.
Misura esonero	100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro entro il limite massimo di esonero.
Limite massimo esonero	pari a 6000€ annue
Durata esonero	» 36 mesi » 48 mesi (per le regioni del Sud)
Norme anti-licenziamento	L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che: » non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

**ESTENSIONE DECONTRIBUZIONE SUD (AGEVOLAZIONE OPERATIVA CIRC. INPS, N. 33 DEL 22 FEBBRAIO 2021)**

Proroga fino al 2029 dell'esonero contributivo di cui all'art. 27, co. 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).

**DATORI DI LAVORO INTERESSATI**

Possono accedere all'agevolazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro domestico con unità operativa situata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. L'agevolazione spetta anche per datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse all'incentivo, rilevando ai fini del beneficio la sede di lavoro correlata all'unità operativa in una delle citate Regioni.

## **LAVORATORI INTERESSATI**

Lavoratori con rapporto di lavoro subordinato sia già instaurato che in corso di instaurazione.

## **MISURA DELL'AGEVOLAZIONE**

L'esonero che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2029, sarà modulato nelle seguenti misure:

- » 30% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro da versare fino al 31 dicembre 2025;
- » 20% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro da versare per gli anni 2026 e 2027;
- » 10% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro da versare per gli anni 2028 e 2029.

L'esonero non opera con riferimento ai premi e contributi dovuti all'INAIL e ad alcune specifiche aliquote di contribuzione (quali ad esempio il contributo dello 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali e se dovuta, la contribuzione a fondi bilaterali alternativi).

Durata dell'agevolazione fino al 31 dicembre 2029.

## **AUTORIZZAZIONE COMMISSIONE EUROPEA**

Per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione sarà concessa previa adozione dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento della UE e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

## **ULTERIORI CONDIZIONI**

La possibilità di fruire dell'agevolazione è condizionata al possesso della regolarità contributiva (DURC), oltre che al rispetto delle seguenti condizioni:

- » il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- » assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge.

## **CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI**

L'agevolazione risulta cumulabile con altri esoneri e incentivi quali ad esempio:

- » incentivo all'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate;
- » assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35;
- » incentivo all'assunzione di disabili;
- » incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI;

L'agevolazione costituisce aiuto di Stato, come tale potrà essere utilizzata entro i limiti previsti tenuto conto di eventuali diversi aiuti di stato già percepiti.

**DECONTRIBUZIONE SUD**

Durata della misura	Fino al 31 dicembre 2029
Datori di lavoro interessati	tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con sede di lavoro (unità operativa) in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia
Lavoratori interessati	Lavoratori subordinati con rapporto di lavoro già instaurato o in via di instaurazione
Misura dell'agevolazione	Agevolazione contributiva pari a: <ul style="list-style-type: none"><li>» 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;</li><li>» 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;</li><li>» 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.</li></ul>
Cumulabilità con altri incentivi	Si.
Condizioni per la fruizione	<ul style="list-style-type: none"><li>» Possesso DURC</li><li>» rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti), stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;</li><li>» assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge.</li></ul>
De Minimis	Si.

## ASSUNZIONE DI DONNE SVANTAGGIATE

### (AUTORIZZAZIONE COMMISSIONE EUROPEA DEL 28 OTTOBRE 2021)

Sgravio per l'assunzione di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito, con innalzamento della misura dell'incentivo per il biennio 2021 -2022 .

Dal 01/01/2021 al 31/12/2022 ➔ lo sgravio è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

SGRAVIO PER ASSUNZIONE DI DONNE	
Tipo rapporto agevolato	Assunzione di <b>donne di qualsiasi età</b> a tempo determinato e a tempo indeterminato nel biennio 2021 – 2022
Requisiti delle donne per poter accedere allo sgravio	<ul style="list-style-type: none"><li>» priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi se residente in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea o di un settore economico caratterizzato da una accentuata disparità occupazionale di genere superiore al 25%;</li><li>» in alternativa, essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24, ovunque residenti;</li><li>» o ancora disoccupata da oltre 12 mesi con almeno 50 di età, ovunque residenti.</li></ul>
Datori di lavoro interessati	Tutti i datori di lavoro
Misura esonero	100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro entro il limite massimo di esonero.
Limite massimo esonero	6000€ annue
Durata esonero	<ul style="list-style-type: none"><li>» 12 mesi di sgravi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;</li><li>» 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;</li><li>» 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.</li></ul>
Condizione	l'assunzione deve realizzare un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

*A cura di Miriam Carboni*



## **Milano**

Via Borromei, 2

## **Torino**

Corso Matteotti, 42

## **Roma**

Piazzale delle Belle Arti, 2

Via Nairobi, 40

Via G. Paisiello, 55

Via della Magliana, 65/R

Via Nomentana, 935

## **Bologna**

Via G. Amendola, 14

Via G. Papini, 18

## **Perugia**

Viale Centova, 6

## **Napoli**

Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

## **Padova**

Via Longhin, 11

## **Ferrara**

Via Darsena, 67

## **Olbia**

Via Georgia, 41 - Torre 3

## **Cesano Boscone (MI)**

Via R. Sanzio, 5

## **Bollate (MI)**

Via Giovanni Pascoli, 10

## **Brendola (VI)**

Piazzetta Risorgive, 21

## **Umbertide (PG)**

Via del Vignola, 5

## **NexumStp S.p.A.**

Società tra Professionisti

P. Iva 13262641007

Tel +39.06.5916078

Mail info@nexumstp.it

[www.nexumstp.it](http://www.nexumstp.it)